SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

49° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) ***Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, ... *Pag.* 2, 6, 7 *e passim*
BECCARIA *(Forza Italia)* 6
LARIZZA *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* 2
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 7
MASTRUOBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 7, 8
TURINI *(AN)* 7

DI. 0517

TIPOGRAFIA DEL SENATO (8600)

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) *Differimento di termini previsti da dispsiooni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Larizza di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei cominciare con una considerazione di carattere generale. Quando il Parlamento è costretto ad intervenire con una proroga di termini su materie diverse e disparate, significa che siamo di fronte a delle inadempienze, che possono derivare anche da difficoltà oggettive. Tutto questo chiama in causa il nostro sistema decisionale e le procedure di settori importanti della pubblica amministrazione. In questo quadro non possiamo che considerare grave l'incapacità di utilizzare appieno i finanziamenti disposti, a volte con grande difficoltà e con forti contrasti in Parlamento, a favore di settori fondamentali della produzione e dell'economia del paese.

Fatta questa considerazione di carattere generale, non possiamo sottovalutare le conseguenze che deriverebbero qualora questo differimento di termini non fosse approvato e che interesserebbero settori importanti della nostra economia.

Il provvedimento al nostro esame, già esaminato dalla Camera dei deputati che ha apportato delle modifiche sostanziali, sappiamo che non esaurisce tutte le questioni che hanno bisogno di un differimento di termini. Mi pare sia in discussione (il Sottosegretario se lo ritiene potrà darci qualche informazione) la possibilità di emanare un decreto entro la fine dell'anno per recuperare alcune situazioni che non sono contemplate in questo disegno di legge.

Per essere breve, in questa relazione non voglio ripercorrere tutto l'*iter* travagliato della decretazione che negli ultimi tempi ha investito le materie al nostro esame. Il disegno di legge n. 2158 è stato trasmesso al Senato il 2 ottobre 1995 e per ragioni di coincidenza con l'esame della legge finanziaria non abbiamo potuto esaminarlo prima. Ritengo che la decisione di affrontare il provvedimento in sede deliberante ci possa aiutare a recuperare in parte questo ritardo.

Passando alla illustrazione dei singoli articoli, l'articolo 1 riguarda l'informazione del consumatore. La legge 10 aprile 1991, n. 126, recante

norme per l'informazione del consumatore, impone l'obbligo di riportare, in maniera chiaramente visibile e leggibile, sui prodotti e le confezioni di prodotti commercializzati sul territorio nazionale, le seguenti indicazioni in lingua italiana a: la denominazione legale o merceologica del prodotto; il nome, la ragione sociale o il marchio, nonchè la sede del produttore o dell'importatore CEE; la presenza di eventuali sostanze dannose; materiali e metodi di lavorazione che incidano sulla qualità del prodotto; istruzioni ed indicazioni per l'uso. Sono previste sanzioni amministrative per coloro che contravvengano alle disposizioni legislative. L'articolo 1 in esame differisce al 30 giugno 1996 il termine per la commerciabilità di prodotti o confezioni di prodotti non aventi i requisiti su esposti, fissato dall'articolo 3, comma 1, in un anno sempre a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Come si potrà notare, il ritardo è piuttosto consistente, tuttavia è necessario un intervento.

L'articolo 2 riguarda la somministrazione di alimenti e bevande. La legge n. 287 del 25 agosto 1991 introduce una nuova disciplina in materia di adempimenti amministrativi connessi all'insediamento e all'attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'articolo 12 della citata legge prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, da adottarsi con decreto dei Ministri dell'industria e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi. Questo regolamento non è stato ancora emanato e, conseguentemente, essendosi verificate nei comuni numerose situazioni di difficoltà per il regolare sviluppo delle attività commerciali, il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento l'autorizzazione prevista sia rilasciata dai sindaci in base ad una serie di criteri che per brevità non ricorderò.

Questo riferimento ai compiti dei sindaci (non so se il Sottosegretario vorrà dirci qualcosa in proposito) probabilmente va un po' al di là del differimento puro e semplice di termini; si introduce una diversa disciplina sostanziale, anche se transitoria, in attesa dell'emanazione del regolamento che speriamo avvenga al più presto.

L'articolo 3 riguarda il commercio su aree pubbliche, disciplinato dal decreto ministeriale n. 248 del 1993, prevedendo che tale attività possa svolgersi sulla base di autorizzazioni rilasciate dagli enti locali . L'articolo 3 in esame si limita a prorogare i termini di alcune scadenze. Il dubbio che mi sovviene, che ovviamente non è un'opposizione pregiudiziale, è perchè debba essere la legge ad occuparsi della proroga di un decreto; non era sufficiente un provvedimento amministrativo? Chi e quanti sono poi i soggetti interessati dalla normativa? Credo che per decidere con maggiore consapevolezza una qualche informazione in più ci potrebbe aiutare.

Vorrei poi richiamare gli articoli 4 e 5 nei quali, pur trattando materia diversa, emerge il problema comune della sicurezza.

L'articolo 4 riguarda l'installazione di impianti. La legge 5 marzo 1990, n. 46, detta norme in materia di sicurezza degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile. Il problema della sicurezza in questo tipo di edifici non è da sottovalutare, infatti la legge si incarica di garantire condizioni di massima sicurezza nell'installazione e nell'esercizio degli

impianti. In particolare, l'articolo 5 della predetta legge prevedeva che il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali spettasse a coloro che dimostrassero di essere iscritti da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge all'albo provinciale delle imprese artigiane o al registro delle ditte come «imprese installatrici o di manutenzione degli impianti». Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che per le imprese artigiane il termine per la presentazione delle domande sia differito di 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 2 reca invece il differimento al 31 dicembre 1996 del termine per l'adeguamento alla «regola d'arte» degli impianti (e dei relativi materiali) già realizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 46. Oltre ad un differimento di termini l'articolo reca anche una parziale innovazione alla disciplina recata dalla legge n. 46 del 1990 e anche su questo occorrerebbe avere un chiarimento dal Sottosegretario.

L'articolo 5 si riferisce alle imprese autoriparatrici. La legge n. 122 del 1992, al fine di elevare il grado di sicurezza della circolazione stradale e di qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, ha previsto l'istituzione, presso ogni camera di commercio, di un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Noi sappiamo quanto questo settore sia delicato dal punto di vista della sicurezza e anche del rispetto delle norme. In sede di prima applicazione, si è prevista l'iscrizione nell'apposito registro, delle imprese che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano le attività corrispondenti alle sezioni in cui è articolato il registro medesimo, nonchè delle imprese esercenti attività specializzate ad esse assimilabili. Con il comma 1 dell'articolo in esame il termine previsto in prima applicazione per l'iscrizione delle ditte nel registro delle imprese di autoriparazione viene differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 18 aprile 1994 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994). Sempre il comma 1 differisce al 30 giugno 1996 il termine entro il quale le imprese di cui si è parlato sopra devono dimostrare, all'apposita commissione istituita presso le camere di commercio, la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro. Vorrei poi richiamare l'attenzione sul comma 2, che modifica uno dei requisiti che «il responsabile tecnico» delle imprese di autoriparazione deve possedere, secondo quanto stabilito dalla citata legge n. 122. Anche qui non siamo di fronte ad un differimento dei termini ma ad una modifica dei requisiti. Probabilmente non si poteva fare diversamente però ci sono degli aspetti che è opportuno richiamare se vogliamo andare rapidamente all'approvazione finale. In particolare, mentre nel testo del vigente articolo 7, comma 1, lettera *b)*, si prevede che il responsabile tecnico non debba aver riportato condanne nè essere sottoposto a procedimenti penali per i reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione, il testo del disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera, rende meno stringente questo requisito: si parla solo di condanne definitive e solo relativamente ad alcuni reati. Non so se c'è in questo un eccesso di garantismo o se ci sono altre ragioni, può darsi che sia necessario. Infine, il comma 4 dell'articolo in esame prevede che possono continuare ad essere

iscritte nel registro le imprese che abbiano anche solo avviato le procedure per ottenere le autorizzazioni relative alla idoneità dei locali.

L'articolo 6, che è stato inserito *ex novo* dalla Camera, rende permanenti le discipline transitorie previste dalle leggi n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti e n. 122 del 1992 sull'autoriparazione che consentivano, ma solo nel periodo immediatamente successivo alla data di entrata in vigore, l'iscrizione automatica ai registri previsti da queste stesse leggi a certe categorie di imprese. Ora, l'articolo in esame prevede che queste stesse categorie di imprese abbiano diritto ad ottenere l'automatico riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, necessari per la iscrizione nei citati registri, in qualsiasi momento, quindi anche oltre le fasi transitorie previste dalle leggi nn. 46 e 122, purchè dimostrino di aver svolto professionalmente le attività - di autoriparazione e di installazione di impianti - per almeno un anno.

L'articolo 7 concerne i periti assicurativi. Siamo di fronte ad un differimento dei termini e quindi non mi soffermerò molto. Ricordo solo che il comma 2 dell'articolo in esame dispone che, fino al momento in cui sarà disposto un riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, spetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indicare le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità ai fini dell'iscrizione all'albo dei periti.

L'articolo 8 si riferisce all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, argomento che ha visto impegnate per lungo periodo le associazioni artigiane, particolarmente interessate al riguardo. Il regolamento del 1993, in attuazione della legge n. 10 del 1991 sul risparmio energetico, ha disciplinato la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici. L'articolo 14 di tale regolamento prevede, tra l'altro, che l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sia a carico del proprietario, che è quindi responsabile dell'osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia. Il proprietario può delegare ad un terzo - e questo credo sia il punto delicato - tale responsabilità; questo soggetto, però, ove si tratti di impianti di una certa dimensione e potenza (superiore a 350 Kw.) deve essere iscritto ad appositi albi nazionali oppure equivalenti delle Comunità europee. Una norma di questo genere, se applicata in modo rigido, avrebbe creato dei problemi seri a molte aziende e a molti artigiani. L'articolo 8 in esame integra tale normativa introducendo un regime transitorio. In particolare si prevede che tale disciplina sui requisiti soggettivi del «terzo responsabile» si applichi a decorrere dal 1° ottobre 1995 con riferimento agli impianti termici di potenza nominale superiore ai 600 kilowatt.

L'articolo 9 riguarda la conservazione di somme nel bilancio dello Stato. Credo che questo sia uno degli articoli sui quali abbiamo chiesto un parere alla Commissione competente. In particolare si dispone la deroga alla norma generale della contabilità di Stato, salvando in conto competenza o in conto residui le somme iscritte in alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero. Non sto a ricordare il lungo elenco dei capitoli interessati, voglio solo richiamare che si tratta del fondo nazionale dell'artigianato, del fondo per l'imprenditoria femminile, dei contributi in conto capitale per

i mercati agroalimentari all'ingrosso, dei contributi in conto interesse sempre per tali mercati, del sistema informativo del Ministero dell'industria, dello schedario e dei servizi per gli enti e le imprese delle partecipazioni statali, delle spese per apparecchiature elettroniche e *software* del Ministero del commercio con l'estero.

Il comma 3 dell'articolo 9 si riferisce alla riconversione delle produzioni di amianto. La legge n. 257 del 1992 ha previsto una serie di interventi volti alla cessazione dell'uso dell'amianto e diretti a bonificare le aree interessate da inquinamento da amianto. In particolare, l'articolo 14 di tale legge ha previsto l'istituzione di un fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto presso il Ministero dell'industria. Le disponibilità di tale fondo erano destinate alle imprese che utilizzavano amianto, per la realizzazione di programmi di riconversione produttiva, prevedendo la dismissione dell'uso dell'amianto e il reimpiego della manodopera. Occorreva avviare questa riconversione facendo cessare le attività produttive legate alla produzione con uso dell'amianto e questo sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il comma 3 dell'articolo 9 del provvedimento in esame prevede che per finanziare la prosecuzione degli interventi di questo tipo già avviati possano essere utilizzate le disponibilità residue del citato fondo anche per gli anni 1996 e 1997. Questo della riconversione degli impianti è un lavoro lungo, sono emersi problemi riguardanti le imprese e non pochi lavoratori.

Infine, siccome si è pervenuti a questo provvedimento dopo l'emanazione di una serie di decreti-legge l'articolo 10 prevede sostanzialmente una sanatoria di effetti di decreti-legge decaduti, limitatamente alle parti oggetto del presente provvedimento.

Anche se ci sono delle evidenti contraddizioni, comunque delle questioni che richiedono un chiarimento, data l'importanza complessiva del provvedimento, propongo ai colleghi di compiere i necessari approfondimenti e, se non emergono particolari contrarietà, di pervenire all'approvazione del disegno di legge senza modifiche. Infatti, se modifichiamo il provvedimento e lo restituiamo alla Camera ho l'impressione che il Governo dovrà far ricorso a dei decreti-legge per regolare le materie che ho ricordato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Larizza per la puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BECCARIA. *Signor Presidente, è la prima volta che mi capita di riscontrare un richiamo addirittura ad un regio decreto del 1934, così* come riportato agli articoli 4 e 6 del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. La continuità dello Stato è sacra.

BECCARIA. A parte questo riferimento quasi scherzoso, voglio evidenziare che all'articolo 3 si parla di una proroga fino al 31 dicembre 1995, il che vuol dire che si tratterebbe di una proroga di un mese. All'articolo 8 si fa riferimento ad una decorrenza dal

1° ottobre 1995 e in questo caso si tratterebbe addirittura di una proroga retroattiva.

In relazione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, previsto dall'articolo 7, non vorrei che si traducesse esattamente nel riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Dopo quattro anni di attesa per l'esame, che ancora non è stato fissato, tra sei mesi i periti sarebbero sottoposti ad una sanatoria.

MASTRUOBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Purtroppo è già successo.

LOMBARDI CERRI. Gli articoli 5 e 6 riguardano le imprese di autoriparazione. La circostanza che qualcuno si metta a riparare auto investe un rapporto che si instaura con chi vuole portargli la propria auto a riparare.

Non vedo perchè chi ripara le auto debba subire esami e controesami. Se ripara male, tanto peggio per il cliente che si è fidato, vorrà dire che non ci andrà una seconda volta. Questo vale altrettanto per l'installazione degli impianti, però sia per questi che per le imprese autoriparatrici ad un certo momento ci dovrà essere una certificazione di rispondenza alla normativa di sicurezza o a quella di emissioni più o meno pericolose. Attenzione allora, siccome si fanno le leggi a scatole cinesi, per cui ognuna apre l'altra e non si riesce mai a capire dove si finisca, non vorrei che questa fosse la strada per autorizzare gli installatori e gli autoriparatori ad una futura certificazione di qualità. Se la risposta è un: «ma, forse» allora presenterò degli emendamenti in proposito.

Allo stesso modo, per quanto riguarda gli autoriparatori – e qui mi riferisco ad un disegno di legge che abbiamo approvato nei giorni scorsi – non vorrei che il non aver riportato condanne nè essere sottoposti a procedimenti penali per i reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione fosse un'automatica dichiarazione che chi autoripara demolisce anche, perchè si tratta di caratteristiche diverse. Anche in questo caso, se è così, presenterò un emendamento.

Quanto poi al ruolo nazionale dei periti assicurativi, mi risulta che ci siano in ballo delle proposte di legge, tra cui una sollecitata da lei stesso, signor Presidente. Mi domando se non valga la pena di osservare il tutto nel contesto di queste proposte di legge.

TURINI. Presento, signor Presidente, un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 7.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che già questi interventi sollevano dei problemi, l'emendamento presentato dal senatore Turini ha un senso palese, quindi si pone il problema di una scelta ben precisa.

Questo tipo di disegni di legge o manifesta a parere unanime della Commissione elementi di urgenza e di utilità su varie materie per sanare degli aspetti anche utili dal punto di vista dell'agilità produttiva, e allora si vara, oppure, se la Commissione non è convinta,

bisogna discutere o modificare, e allora le stesse scadenze previste fanno sì che il tutto diventi aleatorio.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, vorrei specificare alcuni aspetti che possono servire in via generale anche a dare un chiave di lettura del provvedimento.

Ricordo che il disegno di legge al nostro esame nasce come sostitutivo del decreto-legge cosiddetto «mille proroghe», i cui 80 articoli furono divisi in una serie di disegni di legge con questa intenzione: il decreto-legge continuava ad essere reiterato per mantenere in vita gli effetti giuridici delle norme che erano state già disposte e nel frattempo il Parlamento avrebbe approvato, secondo *l'iter* ordinario, i relativi disegni di legge.

Quanto al provvedimento al nostro esame, che era stato presentato il 31 gennaio 1995, si è venuta a creare una situazione di sovrapposizione. Questo disegno di legge infatti non ha avuto un *iter* rapido di approvazione, soprattutto da parte della Camera dei deputati, dove soltanto a settembre è potuto andare all'esame dell'Aula. Nel frattempo, nelle successive reiterazione del decreto-legge «mille proroghe», che - come ho già detto - manteneva in vigore gli effetti giuridici, sono state aggiunte e tolte delle norme.

L'articolo 2 del disegno di legge recante la disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fu eliminato da quel decreto fin dall'edizione di marzo, creando il blocco del rilascio di licenze nel settore con notevoli difficoltà, soprattutto col sopraggiungere della stagione estiva, in molti comuni. Questa norma è stata poi inserita nel decreto-legge sulle camere di commercio, già convertito in legge dal Parlamento, ma con una piccola differenza: nel decreto-legge veniva fissato il termine del 31 dicembre 1995, mentre nel disegno di legge al nostro esame si dice: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento».

L'articolo 8, che riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e controlli relativi, è presente anche nel decreto-legge sul benzene, oggi in fase di reiterazione al Consiglio dei ministri.

Ancora, l'articolo 7, sui periti assicurativi, è contenuto in forma diversa, perchè modificato dalla Camera con la sanatoria di cui paventava la possibilità il senatore Beccaria, nel decreto-legge «mille proroghe», attualmente all'esame del Senato in prima lettura, dopo essere stato reiterato dal Consiglio dei ministri nella versione approvata dalla Camera: esso, prevede la sanatoria di coloro che nel frattempo, essendo stata rimandata per 4 anni la prova d'esame, hanno maturato il tempo. Faccio presente che la prova era prevista per domani 1° dicembre, e la modifica apportata dalla Camera ne ha impedito lo svolgimento.

Potrei portare anche altri esempi: la sostanza è che ci troviamo dal punto di vista della tecnica normativa in un intreccio piuttosto complesso, perchè abbiamo norme sparse in differenti decreti-legge con diverse scadenze, a volte con differenti testi, per cui obiettivamente si pongono delle difficoltà.

La riflessione che affido alla Commissione è se approvare il provvedimento nell'attuale formulazione, che comunque consente di eliminare

da una serie di decreti-legge norme che oggi portiamo avanti in maniera differenziata, oppure se mettere mano al testo; ma questo vuol dire apportare delle modifiche anche estese, che nel tentativo di coordinare le norme continui la rincorsa tra disegni di legge e decreti-legge.

Per esempio, in relazione all'articolo 9 sulla conservazione di somme nel bilancio dello Stato, prima il senatore Larizza chiedeva se da parte del Governo fosse in esame un decreto-legge in merito. Debbo rispondere di sì, perchè se non viene approvato il disegno di legge in oggetto si rischia di perdere i finanziamenti disposti a favore di una serie di settori economici e produttivi. L'azione del Governo è anche correlata, quindi alle decisioni del Parlamento in materia.

PRESIDENTE. L'intervento del Sottosegretario ha evidenziato uno stato dell'attività legislativa che suscita qualche apprensione.

Ad esempio, l'articolo 10, che ha il sinistro titolo «Sanatoria», dopo aver citato un lungo elenco di decreti-legge, recita: «nonchè quelli posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge»; in questo modo ci è sottratto di sapere quali siano tali provvedimenti. Inoltre, sempre l'articolo 10 conclude: «relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa»; tale frase è di comprensione assai ostica anche per il più benevolo dei lettori.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE